

TAR Emilia Romagna, Sez. I, 13.11.2014, n. 1094

Materia: sospensione precauzionale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 901 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Ferrari, Francesco Baccaro,
con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore, 53;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido
Reni, 4;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero della Difesa DM 354/14 del 22.8.2014, recante la
sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

-OMISSIS-, sottufficiale dell'Aeronautica Militare in servizio presso la base di -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento che ha disposto la sua sospensione precauzionale dall'impiego dovuta alla sussistenza di un procedimento penale a suo carico.

A tal fine faceva presente che si era arruolato nel 1995 ed aveva sempre ottenuto valutazioni caratteristiche positive sotto ogni profilo (fisico, morale, di carattere e professionale) nel corso della sua carriera, come attesta l'ultimo documento in tal senso, che scrutinava il servizio svolto tra il 1.2.2014 ed il 7.9.2014, ultimo giorno di servizio utile prima della sospensione impugnata.

In data 6.5.2014 era stato convocato dalla polizia giudiziaria di -OMISSIS- per ricevere la notifica di un avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p. per il reato di violenza sessuale commesso nei confronti di una volontaria della Croce Rossa presso i locali dell'associazione anche da lui frequentata come volontario nei momenti liberi dal servizio.

I superiori gerarchici erano stati subito avvertiti ed, una volta appreso che il P.M. aveva formulato una richiesta di rinvio a giudizio, avevano avviato il procedimento per la sospensione precauzionale dal servizio senza comunicare l'avvio del procedimento.

Il primo motivo di ricorso contesta il fatto che non si sia operata una valutazione in concreto degli atti di indagine da cui è scaturita la richiesta di rinvio a giudizio e

che non si sia attesa per lo meno la pronuncia del giudice dell'udienza preliminare che dovrà esaminare la richiesta.

Inoltre, si ritiene violato il principio di proporzionalità perché poteva essere applicata una misura meno afflittiva, trattandosi di ipotesi di sospensione facoltativa, mentre invece la motivazione del provvedimento più grave è fondata su locuzioni stereotipate che non operano una valutazione in concreto della effettiva lesione del prestigio che poteva derivare dall'episodio incriminato.

La vicenda non aveva suscitato alcun clamore mediatico ed il ricorrente non è un appartenente alle Forze di polizia che hanno un continuo contatto con i cittadini, ma un militare addetto ad un servizio tecnico cui è addebitato un fatto che non ha alcuna relazione con il servizio.

Da ultimo andava considerato anche il fatto che era intenzione del ricorrente chiedere la definizione del processo con rito abbreviato che, in caso di condanna, comporterebbe una diminuzione di pena tale da non rendere improbabile una sospensione condizionale della pena.

Il secondo motivo denuncia una disparità di trattamento rispetto alla vicenda in cui il militare coinvolto doveva rispondere di truffa militare, reato che comporta, in caso di condanna, la pena accessoria della rimozione dal grado, senza che sia stata disposta la sospensione precauzionale dall'impiego; segnala altresì altri casi, a suo dire più gravi di quello che lo coinvolge, nei quali non era stato adottato un provvedimento cautelare così afflittivo come quello contestato con il presente ricorso.

Il terzo motivo censura il difetto di motivazione circa le ragioni ostative alla sua permanenza in servizio che deriverebbero dalla vicenda di cui al processo penale in corso collegate come detto in precedenza alle mansioni concretamente svolte dal militare.

Il quarto motivo eccepisce la violazione dell'art. 1028 DPR 90/2010 per non essere stato dato l'avviso dell'avvio del procedimento senza che vi fossero particolari ragioni di celerità che secondo la norma consentono di prescindere da quest'adempimento procedimentale, impendo così al militare di far valere le sue ragioni nell'ambito del procedimento prima dell'adozione del provvedimento affittivo.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con memoria di stile.

Il ricorso merita accoglimento.

L'art. 916 D.lgs. 66/2010 prevede che: *“La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.”*.

L'art. 866 D.lgs. 66/2010 regola la perdita del grado per condanna penale affermando che: *“La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale.”*.

Nei confronti del ricorrente è stata esercitata l'azione penale in relazione al reato di cui all'art. 609 bis c.p. per aver palpeggiato il seno di una ragazza che faceva come lui la volontaria presso la Croce Rossa.

Si tratta, pertanto di un'ipotesi cui può essere applicata la sospensione precauzionale dal servizio poiché in astratto potrebbe il ricorrente essere condannato ad una pena da cui conseguirebbe la perdita del grado, ma, versandosi in ipotesi di sospensione facoltativa, la necessità di un provvedimento dalle conseguenze così rilevanti sul piano economico per il dipendente deve essere adeguatamente motivata.

Orbene nel caso di specie la condotta penalmente rilevante non ha alcuna relazione con il servizio svolto dal ricorrente che è un sottufficiale dell'Aeronautica Militare addetto a mansioni di tipo tecnico che non prevedono contatti con elementi estranei all'amministrazione militare.

La vicenda non ha suscitato alcun clamore mediatico tanto da non essere oggetto neanche di un trafiletto nella cronaca di un quotidiano locale.

L'episodio, laddove provato, è senz'altro deplorabile e contrastante con i doveri di un militare nella sua condotta fuori dal servizio, ma sul piano della gravità penale del fatto rientra tra le condotte più lievi rispetto a quella integrate dalla fattispecie tipica del reato di cui all'art. 609 bis c.p.

Da ciò consegue la probabilità che la pena che potrebbe essere inflitta sarà condizionalmente sospesa, considerando anche il fatto che il ricorrente è incensurato e quindi offre una prognosi favorevole circa la non commissione di ulteriori reati.

Il Collegio è consapevole dell'orientamento giurisprudenziale per il quale la sospensione precauzionale dal servizio è una mera misura cautelare che riveste natura disciplinare, in quanto prescinde da qualsiasi accertamento della responsabilità dell'inquisito e non implica quindi alcun giudizio neppure approssimativo e provvisorio circa la colpevolezza dell'interessato, ma ciò non toglie che qualche considerazione sulla natura della condotta contestata al dipendente debba essere svolta.

Non si tratta, infatti, di anticipare giudizi che spettano ad altre sedi giurisdizionali, ma di valutare quegli aspetti che possono incidere sulle scelte discrezionali che l'amministrazione deve effettuare.

Non c'è dubbio, come si rileva dalla motivazione del provvedimento impugnato, che *“i fatti...risultano essere fortemente pregiudizievoli dei valori che contraddistinguono lo status di militare e si pongono in contrasto con i doveri di rettitudine morale richiesti ad un*

sottufficiale “ ed infatti, se saranno definitivamente accertati, daranno luogo alla possibilità di punire severamente il militare.

Ma l'adozione della sospensione precauzionale presuppone di valutare se, nelle more dell'accertamento penale, vi sia una lesione del prestigio dell'amministrazione ed un'influenza sul corretto svolgimento del servizio; nel caso di specie queste esigenze non si ravvisano in misura tale da giustificare un provvedimento che incide così pesantemente sullo status giuridico-economico del ricorrente per le ragioni esposte in precedenza.

Pertanto, il provvedimento adottato sembra contrastare con un principio di proporzionalità che pure deve informare le valutazioni discrezionali dell'amministrazione, considerato anche che prossimamente la condotta del ricorrente verrà valutata in sede di udienza preliminare nel corso della quale è altamente probabile, come preannunciato anche nel corpo del ricorso che, il sottufficiale opti per il giudizio abbreviato con conseguente sentenza di accertamento nel merito della sua responsabilità.

All'esito di tale fase processuale, l'amministrazione potrà più compiutamente verificare se sussistano i presupposti per la sospensione precauzionale dall'impiego, ovvero se sarà sufficiente attendere il formarsi del giudicato per esercitare, se del caso, l'azione disciplinare.

Peraltro il ricorrente informò immediatamente i suoi superiori dell'avviso di conclusioni delle indagini che gli era stato notificato mentre il provvedimento è stato adottato tre mesi dopo senza dare comunicazione al -OMISSIS- dell'avvio del procedimento, in violazione dell'art. 1028 DPR 90/2010, dal momento che non sono state espresse le ragioni di urgenza che consentivano di pretermettere tale adempimento procedimentale.

Il provvedimento impugnato deve, in conclusione, essere annullato, ma può procedersi alla compensazione delle spese di giudizio tenuto conto della

delicatezza della vicenda che ha fatto ritenere opportuno all'amministrazione assumere un provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati nella predetta istanza.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014